Comune di Pederobba
Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it
Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267
Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

ORIGINALE

N. 20 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2020

Oggi **ventidue** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventi** alle ore **19:00,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente			Presente/Assente
TURATO MARCO	Presente		SPERANZON IVANO	Presente
MORETTO SABRINA	Presente		ZANOTTO ALBERTO	Presente
MAGGIO FABIO	Presente		FASTRO LUCIANA	Presente
STANGHELLINI DORIANO	Presente		MARTIGNAGO ANNA	Presente
TESSARO MONICA	Presente		MOGNON FRANCA	Presente
PUTTON ALEX	Presente		BERLESE ALESSANDRO	Presente
PEROZZO MARIA	Presente			

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE ORSO PAOLO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TURATO MARCO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2020

IL CONSIGLIO OMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) dispone che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 0,76%, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 749, che prevede che per le abitazioni principali di cui al comma 748 e relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo d'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello

0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba Codice fiscale: 83001210265 Centralino: 0423 680911
www.comune.pederobba.tv.it partita IVA: 01199310267 Telefax: 0423 68185

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86%, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 22.05.2020 con al quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U.;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO l'art. 1 comma 779, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone:

"Per l'anno 2020, il comuni, in deroga dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 172, comma 1, lett. c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili comprese le aree edificabili

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 67 del 23.12.2019 ad oggetto: "Imposta Municipale Propria" Approvazione aliquote e detrazioni anno 2020";
- n. 68 del 23.12.2019 ad oggetto: "Tributo Servizi Indivisibili – TASI – Approvazione aliquote anno 2020";

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.377.000,00, al netto delle quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 281.318,14;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 rispecchi quanto già deliberato da questo Consiglio Comunale in data 23.12.2019 con deliberazioni n. 67 e 68 anche per garantire il medesimo gettito d'imposta;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

ALIQUOTA	**TIPOLOGIA IMMOBILI**	**DETRA-ZIONE**
0,60%	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	200,00
0,96%	Altri immobili comprese le aree fabbricabili	

0,96%	Fabbricati gruppo "D" (0,76% quota riservata allo Stato)	
0,20%	"Beni merce"	
0,10%	Fabbricati rurali strumentali	

DATO ATTO che

- con regolamento comunale è stata considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- che i terreni agricoli del territorio del Comune di Pederobba sono esenti ai sensi dell'art. 1 comma 758 lett. D della Legge 160/2019;
- di dare atto che la base imponibile è ridotta del **50%** per i seguenti oggetti:
  - fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
  - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
  - unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- di dare atto che la base imponibile è ridotta del **25%** per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DOPO esauriente discussione nel corso della quale:

La responsabile dell'Ufficio Tributi Ornella Baron prende la parola per precisare quanto segue: «Essendo una nuova imposta abbiamo dovuto deliberare anche le aliquote. Noi in sede di approvazione del bilancio di previsione dicembre 2019 avevamo approvato il bilancio di previsione con le coperture e approvato anche le delibere relative alle aliquote IMU e TASI. Con questa delibera si rendono inefficaci le delibere precedenti e si approvano le nuove aliquote calibrate sulla stessa fattispecie delle aliquote IMU e TASI deliberate a dicembre per garantire un pari gettito previsto nel bilancio di previsione 2020».

Il Consigliere Fastro Luciana prende la parola per precisare quanto segue: «Capisco che garantiamo lo stesso gettito senza andare a rimodulare le aliquote se non per aggiornarle alla nuova impostazione, però mi ricollego al primo punto dell'ordine del giorno, questa era anche l'occasione persa dove si doveva fare una variazione di bilancio, rivederla in una maniera più complessiva. Avevamo già sollevato durante l'approvazione del bilancio di previsione nel 2019 l'esigenza di rivedere la tassazione diretta sui cittadini che avviene tramite queste imposte, visto che il Comune di Pederobba tra l'altro, utilizza la facoltà data dallo Stato di aumentare le aliquote, addirittura utilizzando anche la capienza massima in alcuni casi. Per il periodo storico sociale che stiamo vivendo e, l'opportunità che ci viene data dalle norme di poter anche intervenire sulla definizione di queste aliquote, forse una riflessione maggiore poteva essere fatta per la rimodulazione delle stesse. In tal senso chiedo espressamente, visto quanto previsto anche dal regolamento che abbiamo appena approvato, come avevo anticipato anche in commissione Statuto e Regolamenti, che quanto meno la Giunta Comunale valuti il differimento dei termini di versamento relativi alla prima rata di acconto in scadenza per il 16 giugno. E' quello che sta avvenendo da qualche mese, anche a livello nazionale per le altre imposte, credo che potrebbe essere anche questo un segnale importante di sostegno alle nostre famiglie perché non sempre, come già detto in altre occasioni, il sostegno non si dà solo erogando un contributo ma anche facilitando alcuni impegni di spesa. Niente di più che un differimento dei termini per esempio entro il 31 agosto, 30 di settembre senza oneri aggiuntivi lasciando libera facoltà al contribuente se utilizzare o meno questa opportunità; un po' come avviene per tutti gli altri tributi ed imposte che dal mese di marzo sono stati sospesi in questi termini. Quindi, auspico che ci sia una riflessione in tal senso e, anche una decisione in merito. Questo non va sicuramente ad incidere in maniera onerosa sull'organizzazione dei servizi perché non si tratta di spostare una data, semmai di gestire una data di incasso diversa».

La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria – Tributi Baron Ornella specifica :« Mi dispiace contraddire perché il versamento della categoria D resta invariato noi dovremmo emettere un doppio F24 uno per la quota della categoria D e uno per gli altri immobili».

Il Consigliere Fastro Luciana: «Sì ha ragione, intendevo escludere la categoria D. Per il resto sembra ancora un'occasione persa di ripensare e rivedere senza nulla togliere che il bilancio va fatto quadrare».

Il Sindaco: «Sono d'accordo con Lei che l'Amministrazione Comunale deve utilizzare tutte le misure necessarie per andare incontro alle esigenze dei Cittadini. Qualsiasi suggerimento viene ben accetto ma le Amministrazioni devono essere messe nella possibilità di poter dare un aiuto a tutti, cosa che dovrebbe fare il Governo centrale attraverso delle iniziative che non mettano in difficoltà i bilanci comunali».

L'Assessore Fabio Maggio: «La facoltà di imposizione fiscale dei Comuni è anche limitata dai trasferimenti che riceve dallo Stato» .

CON la seguente votazione favorevoli: n 9, contrari: n.4 (i consiglieri Fastro Luciana, Martignago Anna, Mognon Franca, Berlese Lassandro) espressa nelle forme di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'IMU per l'anno 2020 come indicato al seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI	DETRA-ZIONE
0,60%	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle	200,00

	categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	
0,96%	Altri immobili comprese le aree fabbricabili	
0,96%	Fabbricati gruppo "D"(0,76% quota riservata allo Stato)	
0,20%	"Beni merce"	
0,10%	Fabbricati rurali strumentali	

- di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- di dare atto che la base imponibile è ridotta del **50%** per i seguenti oggetti:
    - fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
    - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
    - unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- di dare atto che la base imponibile è ridotta del **25%** per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998;

- di dare atto che i terreni agricoli del territorio del Comune di Pederobba sono esenti ai sensi dell'art. 1 comma 758 lett. D della Legge 160/2019;

- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

- di dichiarare inefficaci le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 e 68 del 23/12/2019;

- di stimare in euro 1.377.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 derivanti dalle aliquote e detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di euro 281.318,14 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON la seguente votazione favorevoli: n 9,contrari: n.4 (i consiglieri Fastro Luciana, Martignago Anna, Mognon Franca, Berlese Lassandro) espressa nelle forme di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di darvi attuazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2020

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
TURATO MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSO PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.